

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 15 aprile 2024

In Aosta, il giorno quindici (15) del mese di aprile dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **406** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PRE-ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE "INDENNITÀ ANNUA PER L'UTILIZZO DEL COLLABORATORE DI STUDIO E DELL'INFERMIERE PROFESSIONALE" SOTTOSCRITTO IN DATA 2 APRILE 2024, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, RESO ESECUTIVO IN DATA 28 APRILE 2022.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

a) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 (rep. n. 2396/CSR), in ultimo modificato e integrato in data 21 giugno 2018 (rep. n. 113/CSR) e, in particolare l'articolo 58 (Trattamento economico), lettera B (Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi e organizzativi):

a.1_ comma 5 *“In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua nella misura di Euro 10,00 per assistito in carico”;*

a.2_ comma 6 *“In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua della misura di euro 7,50 per assistito in carico”;*

b) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:

b.1_ articolo 8 (Istituzione delle forme organizzative) e, in particolare:

✓ comma 2: *“Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP-Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale.....omissis....”;*

✓ comma 3: *“La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2”;*

b.2_ l'articolo 11 (Comitato regionale), comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;

b.3_ l'articolo 44 (Trattamento economico del pediatra di libera scelta), comma 2, lettera D – Quota del fondo aziendale dei fattori produttivi, punto II *“Costituiscono tale fondo i compensi per attività in forma associativa e le indennità per la funzione informativo-informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico, come determinati dall'articolo 58, lettera B dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. già erogati ai pediatri componenti della AFT alla data di costituzione del fondo stesso. Il valore complessivo del fondo include anche gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda”;*

b.4_ Norma transitoria n. 3 *“I compensi e le indennità di cui all'articolo 44, comma 1, lettera D, punto II, sono riconosciuti nella misura e secondo i criteri di cui all'articolo 59,*

lettera B dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. fino alla costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi”;

- c) gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:
- c.1_n. 1241 in data 11 settembre 2017, recante “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l’allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l’altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;
 - c.2_n. 409 in data 29 marzo 2019, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme Associate”;
 - c.3_n. 1353 in data 25 ottobre 2021, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’articolo 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
 - c.4_n. 475 in data 8 maggio 2023, recante “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Acquisizione oltre il massimale di minori di età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica –modifica dell’art. 1 dell’AIR approvato con DGR 1353/2021” sottoscritto in data 27 aprile 2023, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992”;
- d) le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- d.1_n. 1161 in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell’autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;
 - d.2_n. 145 in data 14 febbraio 2022, recante “Approvazione della ripartizione delle risorse a disposizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per il triennio 2022/2024, per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 35/2021”;
 - d.3_n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante “Approvazione del documento generale di programmazione dell’assistenza territoriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell’allegato A della DGR 1304/2008” e, in particolare l’allegato C, ovvero l’atto programmatico “Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) dei medici pediatri di libera scelta”, in attuazione dell’articolo

8, comma 2, dell'Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in data 28 aprile 2022;

d.4 n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l'approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021;

Rende noto che nel corso dell'incontro del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta di cui in d.4), svoltosi in data 2 febbraio 2024, la rappresentanza sindacale F.I.M.P. ha:

- informato sulle difficoltà:
 - della forma associativa "Pediatria di gruppo di 1° livello", unica presente sul territorio regionale e con sede in Aosta, a proseguire la propria attività mantenendo i requisiti organizzativi e di servizio richiesti dall'AIR di cui in c.2) senza il supporto costante di almeno un collaboratore di studio, la cui presenza consentirebbe di ampliare le attività assistenziali prestate e diminuire, altresì, gli accessi al Pronto Soccorso, avendo tutti e tre i medici pediatri di libera scelta associati raggiunto un massimale di scelte pari a 1.300 assistiti;
 - dei medici pediatri di libera scelta a riunirsi in forme associative, anche in considerazione della dislocazione territoriale degli studi nei quali sono incaricati di garantire l'assistenza;
- richiesto al Comitato di disciplinare l'erogazione delle indennità annuali per l'utilizzo del collaboratore di studio e l'infermiere professionale secondo quanto richiamato in a), evidenziando quanto stabilito in b.3).

Informa, secondo quanto rappresentato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, che sul territorio regionale sono attualmente attivi:

- n. 1 "Pediatria di gruppo di 1° livello" nel Distretto 1 [comprendente i territori dell'Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta], costituita da n. 3 PLS;
- n. 1 "Pediatria in associazione di 1° livello" nel Distretto 2 [comprendente i territori della Media e Bassa Valle], costituita da n. 3 PLS;
- n. 6 PLS operanti in forma singola.

Rende noto che, quindi, in data 2 aprile 2024, il Comitato permanente regionale di cui in d.4), condividendo l'utilità per i medici pediatri di libera scelta di avvalersi di un collaboratore di studio e/o personale infermieristico e richiamando le linee programmatiche dirette alla promozione dell'associazionismo dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta stabilite dal "Piano regionale per la salute e il benessere sociale in Valle d'Aosta 2022/2025", approvato dal Consiglio regionale con proprio atto n. 2604 XVI del 22 giugno 2023, e dalla DGR 1609/2022, ha sottoscritto l'allegato pre-Accordo Integrativo Regionale.

Comunica che, come rappresentato dalla dirigente della competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, l'Accordo oggetto della presente deliberazione si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28 aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta.

Rende noto che, secondo quanto verificato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, le risorse finanziarie per l'attuazione dell'AIR in parola sono stimate in euro 89.502,00 annui.

Considerato che i competenti uffici della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario hanno verificato che gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla proposta della presente deliberazione sono a carico del bilancio dell'Azienda USL della

Valle d'Aosta approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1545 in data 22/12/2023.

Propone pertanto alla Giunta regionale di approvare l'allegato pre-Accordo Integrativo Regionale, già sottoscritto in data 2 aprile 2024, evidenziando che l'entrata in vigore dello stesso decorre dalla data della sua approvazione da parte della Giunta regionale (cfr. articoli "Norme finali e entrata in vigore").

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare il pre-Accordo Integrativo Regionale "Indennità annua per l'utilizzo del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale" sottoscritto in data 2 aprile 2024, in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 502/1992, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
- 3) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 4) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali / Pediatri di libera scelta*.

KV/

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PRE-ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE

**“INDENNITÀ ANNUA PER L'UTILIZZO DEL
COLLABORATORE DI STUDIO E DELL'INFERMIERE
PROFESSIONALE”**

PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
IN APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI (ACN) PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RESI ESECUTIVI CON INTESE DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO IN
DATA 15 DICEMBRE 2005 E S.M.I. E IN DATA 28 APRILE 2022.

Il giorno 2 aprile 2024, il Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta sottoscrive l'allegato Accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta e le organizzazioni sindacali rappresentative dei medici pediatri di libera scelta, nelle persone di:


PER LA PARTE PUBBLICA

Carlo MARZI
Assessore alla sanità, salute e politiche sociali

Elisabetta GIACOMINI
Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione
e gestione del personale sanitario

Massimo UBERTI
Direttore Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta

Franco BRINATO - Direttore sostituto di
Area Territoriale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA

F.I.M.P.

dott. Angelo CERBELLI

dott. Edward PIERGENTILI



The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line, followed by the word "ASSENTÈ" written in blue capital letters over another horizontal line.

FEDERAZIONE CIPe SISPe SINSPe

dott.ssa Angela MARTINO

dott.ssa Debora SAMBARINO



The image shows two handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line.

Aosta, 2 aprile 2024

RICHIAMATI:

- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 dicembre 2005 (rep. n. 2396), in ultimo modificato e integrato in data 21 giugno 2018 e, in particolare l'art. 58 (Trattamento economico), lettera B (Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi e organizzativi):
 - comma 5 *“In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, per un utilizzo minimo di 10 ore settimanali, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua nella misura di Euro 10,00 per assistito in carico”;*
 - comma 6 *“In attesa della stipula dei nuovi accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 45 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un minimo di 10 ore settimanali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 ter, un'indennità annua della misura di euro 7,50 per assistito in carico”;*
- l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni - Triennio 2016-2018, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 28 aprile 2022 (rep. n. 70/CSR) e, in particolare:
 - **l'art. 8 - Istituzione delle forme organizzative** e, in particolare:
 - ✓ comma 2: *“Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti a istituire forme organizzative (AFT-Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP-Unità Complessa di Cure Primarie), osservando i seguenti criteri generali: a) istituzione delle AFT su tutto il territorio regionale.....omissis....”;*
 - ✓ comma 3: *“La attuazione di quanto previsto dal precedente comma deve avvenire a seguito dei nuovi Accordi Integrativi Regionali da perfezionarsi entro dodici mesi decorrenti dalla definizione degli atti di programmazione di cui al comma 2”;*
 - **l'art. 11 - Comitato regionale**, comma 9, il quale stabilisce che l'attività del Comitato è principalmente orientata, tra l'altro, alla definizione degli Accordi Integrativi Regionali;
 - **l'art. 44 (Trattamento economico del pediatra di libera scelta)**, lettera D – Quota del fondo aziendale dei fattori produttivi, punto II *“Costituiscono tale fondo i compensi per attività in forma associativa e le indennità per la funzione informativo-informatica, l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico, come determinati dall'articolo 58, lettera B dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. già erogati ai pediatri componenti della AFT alla data di costituzione del fondo stesso. Il valore complessivo del fondo include anche gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda”;*
 - **Norma transitoria n. 3** *“I compensi e le indennità di cui all'articolo 44, comma 1, lettera D, punto II, sono riconosciuti nella misura e secondo i criteri di cui all'articolo 59, lettera B dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. fino alla costituzione del fondo aziendale dei fattori produttivi”;*
- gli Accordi Integrativi Regionali (AA.II.RR.) approvati con le deliberazioni della Giunta regionale di seguito indicate:



- n. 1241 in data 11 settembre 2017 “Approvazione di due Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 15 dicembre 2005 e s.m.i., ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992” e, in particolare, l’allegato B “AIR-massimale di scelte, bilanci di salute e tariffe”, il quale ha stabilito, tra l’altro, la possibilità per i medici pediatri di libera scelta di acquisire il massimale di 1.012 scelte nel caso in cui operi singolarmente e di 1.100 scelte nel caso in cui faccia parte di una forma associativa;
 - n. 409 in data 29 marzo 2019 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 15 dicembre 2005, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992, sottoscritto in data 13 marzo 2019 per stabilire nuove disposizioni sulle “Forme associative”;
 - n. 1353 in data 25 ottobre 2021 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale “Temporanea ulteriore deroga al massimale di scelte e sue limitazioni di cui all’articolo 1 dell’AIR approvato con DGR 1241/2017”, sottoscritto in data 15 ottobre 2021, in applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 502/1992”;
 - n. 475 in data 8 maggio 2023 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale recante “Acquisizione oltre il massimale di minori in età pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica –modifica dell’art. 1 dell’AIR approvato con DGR 1353/2021” sottoscritto in data 27 aprile 2023, in applicazione dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo in data 28 aprile 2022, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 502/1992”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- ✓ n. 1161 in data 13 settembre 2021, recante “Approvazione dell’autorizzazione alla deroga al massimale individuale dei medici pediatri di libera scelta operanti nell’ambito 1 – Distretti 1 e 2 – e riuniti in forme associative, per gli assistiti nella fascia 0-6 anni, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 15 dicembre 2005”;
 - ✓ n. 145 in data 14 febbraio 2022, recante “Approvazione della ripartizione delle risorse a disposizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, per il triennio 2022/2024, per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della l.r. 35/2021”;
 - ✓ n. 1609 in data 22 dicembre 2022, recante “Approvazione del documento generale di programmazione dell’assistenza territoriale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le Associazioni Funzionali Territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei Pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell’allegato A della DGR 1304/2008” e, in particolare l’allegato C, ovvero l’atto programmatico “Istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) dei medici pediatri di libera scelta in Valle d’Aosta”, in attuazione dell’art. 8, comma 2, dell’Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo in data 28 aprile 2022;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 362 in data 4 aprile 2022, concernente l’approvazione della composizione del Comitato permanente regionale dei medici pediatri di libera scelta a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021.

PREMESSO CHE:

- la Regione ha approvato l’atto programmatico volto ad istituire le forme organizzative monoprofessionali (Aggregazioni funzionali territoriali - AFT) dei medici pediatri di libera scelta sul territorio regionale, il quale stabilisce l’iter per l’approvazione dell’ “Atto costitutivo delle AFT della Regione autonoma Valle d’Aosta” e della successiva presentazione al Comitato regionale dei

medici pediatri di libera scelta della bozza di pre-Accordo Integrativo Regionale necessario all'attuazione della proposta operativa;

- l'“AIR-Forme associative”, approvato con DGR 409/2019, ha stabilito le nuove disposizioni, ancora vigenti, relative alle tipologie delle forme associative dei medici pediatri di libera scelta, definendone i requisiti specifici, concordando, altresì, tra l'altro, su:

“TIPOLOGIE FORME ASSOCIATIVE:omissis...

3. *Nell'ottica di una politica di incentivazione delle forme associative, al fine di permettere che queste “coprano” l'intera popolazione pediatrica della Regione e considerati i limiti rappresentati dall'incentivo economico di riferimento (art. 58, lett. B, commi 1,2,3 dell'ACN 15/12/2005), le parti concordano sulla necessità di:*

- *derogare alle percentuali previste dall'ACN all'art. 58, lett. B), comma 7 (in attuazione di quanto già previsto dall'articolo 2 dell'AIR approvato con DGR 931 in data 22 aprile 2011);*
- *derogare ai compensi forfettari annui di cui all'art. 58, lett. B), comma 4, ricomprendendo in questi anche l'indennità annua per l'utilizzo del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale di cui all'art. 58, lett. B), commi 5 e 6;*

.....omissis.....

4. *Per la durata del presente Accordo, sono attivabili sull'intero territorio regionale, complessivamente nei quattro distretti, fino a un massimo di:*

- *tre “Pediatria in associazione” nell'Ambito 1 di cui alla DGR 1111/2017”;*
- *tre “Pediatria di gruppo” nell'Ambito 1 di cui alla DGR 1111/2017, con sede in Aosta;*
- *due “Pediatria in associazione” nell'Ambito 2 di cui alla DGR 1111/2017”;*

PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLE FORME DI LAVORO ASSOCIATIVO E INCENTIVI ECONOMICI:omissis...

3. *A ciascun pediatra aderente ad una forma associativa viene liquidata un'indennità annua aggiuntiva per ogni assistito in carico nella misura di seguito definita:*

- *Pediatria in associazione:*

- *di 1° livello: indennità annua di euro 8,00 per assistito in carico;*
- *di 2° livello: indennità annua di euro 12,00 per assistito in carico;*

- *Pediatria di gruppo:*

- *di 1° livello: indennità annua di euro 10,50 per assistito in carico;*
- *di 2° livello: indennità annua di euro 12,00 per assistito in carico;*

- nel corso dell'incontro del Comitato permanente regionale di cui alla DGR 362/2022, svoltosi in data 2 febbraio 2024 (convocazione prot. n. 716/SAN in data 29 gennaio 2024), la rappresentanza sindacale F.I.M.P. ha:

▪ informato sulle difficoltà:

- ✓ della forma associativa “Pediatria di gruppo di 1° livello”, unica presente sul territorio regionale e con sede in Aosta, a proseguire la propria attività mantenendo i requisiti organizzativi e di servizio richiesti dall'AIR approvato con DGR 409/2019, avendo tutti e tre i PLS associati raggiunto un massimale di scelte pari a 1.300 assistiti, senza il supporto costante di almeno un collaboratore di studio, la cui presenza consentirebbe di ampliare le attività assistenziali prestate e diminuire, altresì, gli accessi al Pronto Soccorso;
- ✓ dei medici pediatri di libera scelta a riunirsi in forme associative, anche in considerazione della dislocazione territoriale degli studi nei quali sono incaricati di garantire l'assistenza;

▪ evidenziato che l'ACN 28 aprile 2022, all'art. 44 (Trattamento economico del pediatra di libera scelta), lettera D – Fondo aziendale dei fattori produttivi, tra l'altro ha stabilito “*Costituiscono tale fondo i compensi peromissis.....l'impiego di collaboratore di studio e di personale infermieristico, come determinati dall'articolo 58, lettera B dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.omissis.....*”;

- richiesto al Comitato di disciplinare l'erogazione delle indennità annuali per l'utilizzo del collaboratore di studio e l'infermiere professionale secondo quanto stabilito dall'art. 58, lettera B, commi 5 e 6, dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;
- sul territorio regionale sono attualmente attivi:
 - n. 1 "Pediatria di gruppo di 1° livello" nel Distretto 1 [comprendente i territori dell'Alta Valle e i comuni che fanno parte della Piana di Aosta], costituita da n. 3 PLS;
 - n. 1 "Pediatria in associazione di 1° livello" nel Distretto 2 [comprendente i territori della Media e Bassa Valle], costituita da n. 3 PLS;
 - n. 6 PLS operanti in forma singola;
- il Comitato, condividendo l'utilità per i medici pediatri di libera scelta di avvalersi di un collaboratore di studio e/o personale infermieristico, in quanto concorrono a aumentare la qualità dell'assistenza pediatrica agevolando l'attività assistenziale e non, sensibilmente accresciuta anche rispetto alle vaccinazioni, tamponi e certificazioni, concorda sull'opportunità di disciplinare il riconoscimento dell'indennità ex art. 58, lettera B, commi 5 e 6, dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;
- il Comitato, richiamando le linee programmatiche dirette alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo dei MMG e dei PLS, da attuare anche nelle forme organizzative previste dalla contrattazione nazionale (principalmente le AFT), stabilite dal "Piano regionale per la Salute e il Benessere Sociale in Valle d'Aosta 2022/2025" e dalla DGR n. 1609 in data 22 dicembre 2022 recante "Approvazione del documento generale di programmazione dell'assistenza territoriale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del ministero della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 e degli atti di programmazione volti a istituire le associazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), nonché delle unità complesse di cure primarie (UCCP), ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti della medicina convenzionata. Revoca dell'allegato A della DGR 1304/2008", concorda di individuare criteri regionali per il riconoscimento dell'indennità in parola esclusivamente per PLS riuniti in forme associative, come costituite ai sensi della DGR 409/2019, prendendo atto della volontà dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di rendere disponibile personale amministrativo a supporto dell'attività dei medici pediatri di libera scelta operanti singolarmente all'interno delle Case di Comunità, dove saranno afferenti le AFT;
- la spesa conseguente all'approvazione del presente AIR rientra nelle risorse a disposizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per i triennio 2022/2024, per il riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 35/2021, come ripartite dalla DGR n. 145 in data 14 febbraio 2022 e nell'ambito delle risorse ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione della relativa spesa sostenuta nell'anno 2023, trasmessa dall'Azienda medesima con nota prot. n. 13742 in data 9 febbraio 2024 (acquisita agli del Dipartimento Sanità e salute al prot. n. 1054/SAN pari data);
- il presente accordo si inserisce nel processo di contrattazione per la definizione di un nuovo AIR conseguente all'approvazione dell'ACN 28 aprile 2022, il quale dovrà regolamentare tutti gli aspetti demandati dall'ACN stesso alla contrattazione regionale a seguito dell'avvio del nuovo assetto organizzativo dei medici pediatri di libera scelta derivante dall'istituzione delle AFT in Valle d'Aosta

**TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO E PREMESSO
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:**









ARTICOLO 1
**“INDENNITÀ ANNUA PER L’UTILIZZO DEL COLLABORATORE DI STUDIO E
DELL’INFERMIERE PROFESSIONALE”**

1. Nel riconoscere che la presenza di personale di studio rappresenta una risorsa qualificante per una migliore organizzazione dello studio medico, è riconosciuta ai medici pediatri di libera scelta riuniti in forme associative, come costituite ai sensi della DGR 409/2019, un’indennità per avvalersi di collaboratori di studio e infermieristici di cui all’articolo 58, lettera B dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i., ovvero:
 - 1.1_ indennità annua di euro 10,00 per assistito in carico (euro 10,94 lordo azienda) per l’utilizzo minimo di 10 ore settimanali di un collaboratore di studio;
 - 1.2_ indennità annua di euro 7,50 per assistito in carico (euro 8,02 lordo azienda) per l’utilizzo minimo di 10 ore settimanali di un infermiere professionale.
2. Ai fini del riconoscimento delle indennità di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2, il medico pediatra di libera scelta deve avvalersi di detto personale attraverso:
 - assunzione diretta secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la relativa categoria;
 - fornitura da parte di società, cooperative o associazioni di servizio;
 - attività libero professionale o di collaborazionenel rispetto delle norme contrattuali previste dalla legislazione vigente in materia di lavoro.

Per l’infermiere professionale è richiesta la sua iscrizione all’Albo professionale.

L’attività del collaboratore di studio e dell’infermiere professionale, fermo restando l’obbligo minimo di presenza oraria settimanale e l’importo dell’indennità annua come sopra indicata, in conformità alla disciplina dell’ACN 2005, è gestita sulla base delle modalità stabilite da un apposito accordo interno alla forma associativa stessa.

ARTICOLO 2
“MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE”

1. Le risorse annuali per il riconoscimento delle indennità oggetto del presente Accordo, a valere sulla ripartizione delle risorse, stabilita dalla DGR 145/2022, per il riconoscimento dei miglioramenti economici a disposizione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta di cui al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 35/2019, come confermate dalle successive leggi di stabilità regionale, sono annualmente determinate dall’Azienda stessa, sulla base dell’importo disponibile nell’ambito del tetto di spesa a disposizione dei medici pediatri di libera scelta, calcolato sulla relativa spesa sostenuta nell’anno precedente. L’Azienda USL non potrà autorizzare la corresponsione delle indennità oggetto del presente Accordo per nuovo personale in caso di mancanza di risorse disponibili sino all’anno successivo o in seguito a cessazioni.
2. Le indennità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’articolo 1 saranno riconosciute ai medici pediatri di libera scelta che aderiscono a forme associative, nella misura di un numero massimo di due collaboratori di studio e due infermieri per associazione.
3. L’Azienda USL acquisisce le domande dei PLS interessati a fruire delle indennità per l’utilizzo del collaboratore di studio e/o dell’infermiere professionale, le quali dovranno essere corredate dall’autocertificazione dei PLS stessi della presenza dei requisiti richiesti e dall’accordo interno alla forma associativa per la loro gestione.
4. L’Azienda USL della Valle d’Aosta accoglie le domande in ordine cronologico di presentazione, nei limiti della spesa sostenibile di cui al punto 1 del presente Accordo.

5. Gli effetti economici decorreranno dalla presentazione da parte del medico all'Ufficio CNU dell'Azienda USL della documentazione attestante l'assunzione del collaboratore di studio/infermiere professionale, rispondente alle norme previste dall'art. 58 dell'ACN 2005 e al punto 2 dell'articolo 1 del presente Accordo. Nel caso in cui il collaboratore di studio/infermiere sia fornito da altri soggetti (Società, Cooperative, Associazioni di servizio, ecc...) è richiesta una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la tipologia del contratto di lavoro e per quante ore settimanali è utilizzato dal medico.
6. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la retribuzione, nel limite stabilito dall'ACN 2005, è corrisposto dall'Azienda USL sulla base di idonea documentazione giustificativa.
7. L'attività del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale, fermo restando l'obbligo minimo di presenza oraria settimanale previsto dall'AIR in conformità alla disciplina dell'ACN, viene gestita dalla forma associativa che, a sua discrezione, può concordare con il collaboratore e/o infermiere, un orario settimanale superiore per le funzioni previste dall'ACN.
8. Al rimborso delle spese sostenute l'Azienda provvede sulla base della relativa documentazione giustificativa e nel limite delle spese effettivamente sostenute.

ARTICOLO 3 “NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE”
--

1. Si dà atto che le risorse finanziarie per l'attuazione del presente Accordo sono a carico dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta all'Azienda USL della Valle d'Aosta per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. I relativi richiami normativi del presente Accordo si intendono automaticamente aggiornati a seguito di successive modifiche agli stessi.
2. Le disposizioni del presente AIR sostituiscono esclusivamente le deroghe al riconoscimento dei compensi forfettari annui di cui all'art. 58, lett. B), commi 5 e 6, relativi all'indennità annua per l'utilizzo del collaboratore di studio e dell'infermiere professionale, dell'“AIR-Forme associative” approvato con DGR 409/2019.
3. Le parti concordano che il presente Accordo Integrativo Regionale potrà essere sottoscritto in ogni sua parte o in presenza, o tramite scambio in formato PDF e restituito tramite PEC.
4. Il presente Accordo Integrativo Regionale entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale che lo rende esecutivo.

